

**Allegato B al numero 134815/34801 di repertorio**  
**STATUTO DELLA**  
**"Piero Fraire Associazione Culturale ETS"**  
**siglabile "Piero Fraire a.c. ETS" o "Piero Fraire ETS"**

\*\*\*\*\*

Allo scopo di ricordare ed onorare in maniera perenne Piero Fraire, studioso poliedrico e multiforme, aperto al pensiero legato all'impegno civico inteso come alto servizio, volto alla formazione politica nell'arte di guidare persone e società, nonché appassionato ed eclettico filologo mosso dalla passione per le arti visive, musicali e letterarie intese come basi formative di una costante costruzione intellettuale atta a formare una nuova classe dirigente, oltreché come personale elevazione spirituale viene istituita l'associazione di cui al seguente statuto.

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**1. Costituzione e Sede**

E' costituita una associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata "Piero Fraire Associazione Culturale ETS", siglabile "Piero Fraire a.c. ETS" o "Piero Fraire ETS", con sede in Bra (CN), all'indirizzo stabilito per la prima volta dagli Associati in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del comune di Bra.

**2. Carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; è un organismo libero ed indipendente da ogni partito politico e da ogni confessione religiosa.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi, e all'accettazione delle norme dello Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti, Associazioni o società aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio.

**3. Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**4. Scopi dell'Associazione**

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Scopo dell'Associazione è di promuovere studi e attività di ricerca sia in campo letterario-umanistico che di impegno civico, al fine di fornire a studiosi e appassionati di ogni età i mezzi per un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discenti e continui scambi di idee.

Finalità e scopi dell'Associazione saranno anche quelli di formare i giovani nel campo degli studi letterari, musicali e storico-sociali, fornendo loro strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna in continua

evoluzione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via prioritaria l'attività di interesse generale di seguito indicata:

- “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5 lett.f D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore)

e conseguentemente l'attività di

- “Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore)”

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promuovere attività, anche rivolte al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee quali, a titolo esemplificativo, mostre, seminari, laboratori, rassegne per tutto quanto concerne la ricerca e la produzione nel campo della cultura in genere, delle arti visive, letterarie, della musica, del teatro, del cinema, del giornalismo e simili, anche attraverso l'acquisizione di opere significative;
- organizzare e promuovere manifestazioni, eventi, conferenze, workshop, corsi di formazione nonché ogni altra iniziativa in ambito culturale, artistico, letterario, musicale, giornalistico, nonché ogni iniziativa idonea a richiamare il mondo letterario, artistico e musicale;
- promuovere attività di studio per il restauro di opere d'arte con l'istituzione delle necessarie strutture tecniche, didattiche e applicative;
- collaborare con enti, associazioni, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- elaborare progetti di sviluppo ad Enti pubblici e/o privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- contribuire in particolare alla formazione culturale dei giovani, promuovendo, anche in collaborazione con istituti scolastici, incontri, corsi e lezioni su figure o temi di particolare rilevanza o attualità;
- promuovere e finanziare borse di studio, premi letterari, artistici, giornalistici e musicali;
- redigere, stampare e pubblicare libri, dispense opuscoli, riviste, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico e realizzare propri audiovisivi, CD e DVD, fotografie, gadgets ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- instaurare relazioni di cooperazione con organizzazioni affini, sia nazionali che internazionali, cointeressate ai medesimi scopi.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e

gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

## **ASSOCIATI**

### **5. Requisiti degli Associati**

Possono essere Associati dell'Associazione uomini e donne maggiori di età, nonché le società, gli enti persone giuridiche e le istituzioni che intendono favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Gli Associati saranno classificati in due distinte categorie:

- Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Associato dal Consiglio Direttivo.

### **6. Ammissione degli Associati**

L'ammissione degli Associati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta degli interessati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

### **7. Diritti e doveri degli Associati**

Gli Associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Ogni Associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta.

I libri sociali che dovranno essere istituiti ed aggiornati a cura dei rispettivi organi sociali sono i seguenti:

- Libro degli Associati
- Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato

### **8. Perdita della qualifica di Associato - Incedibilità**

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso. In caso di recesso l'Associato è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare;

- b) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per morosità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, o per aver attuato comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. La qualità di Associato non è trasmissibile per causa di morte.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **9. Entrate e proventi dell'Associazione - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla somma di euro 15.000,00 (quindicimila)
- b) dal patrimonio storico, letterario, artistico, musicale e filmico, strumento utile ad approfondire la conoscenza della figura di Piero Fraire e ad arricchire le attività culturali dell'Associazione.
- c) dalle quote associative, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli Associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
- h) dalle entrate e proventi relativi alle attività organizzate dall'Associazione e dalle raccolte di fondi.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **10. Esercizio sociale, bilancio**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

## **11. Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati.
- il Comitato Scientifico, se nominato.

## **ASSEMBLEA**

### **12 Competenze**

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva eventuali regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

### **13. Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli Associati di qualsiasi categoria iscritti nel libro degli associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto se sia iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'anno precedente e dell'eventuale bilancio sociale, e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, se redatto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli Associati.

#### **14. Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni, mediante invito per lettera raccomandata o Posta elettronica Certificata indirizzato agli Associati a cura del Presidente; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

Nel caso in cui l'Associato lo abbia consentito, la convocazione potrà essere inoltrata anche via e-mail, sempre con i termini di preavviso di cui sopra.

#### **15. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati nel loro insieme.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dagli Associati aventi diritto di voto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a prendervi parte sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervento nella discussione e decisione.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### **16. Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano o con dichiarazione espressa degli Associati su decisione del Presidente.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **17. Composizione del Consiglio Direttivo**

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e nove, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione e chiede la convalida alla prima Assemblea.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto ed il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

I membri del Consiglio, anche investiti di particolari cariche ai sensi degli articoli seguenti, non avranno diritto ad alcuna remunerazione, oltre al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **18. Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei propri compiti in via transitoria o permanente.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le linee di indirizzo generali approvate dall'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi, nonché gli altri documenti previsti dal precedente articolo 10, nonché il bilancio sociale se obbligatorio;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) determinare le quote associative annuali a carico degli Associati;
- f) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato, prendendo eventuali provvedimenti di esclusione in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- i) nominare l'eventuale Comitato Scientifico e provvedere alla sostituzione dei suoi componenti in caso di eventuale cessazione in corso di mandato.

### **19. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo fax o posta elettronica o a mezzo di altri strumenti telematici che ne attestino la ricezione almeno cinque giorni prima della riunione stessa o, in caso di urgenza almeno due giorni prima.

Sono regolarmente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate come sopra previsto purché vi prendano parte tutti i componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei propri componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, se nominato, ovvero da un Consigliere designato dai presenti. In assenza di convocazione, sono comunque valide le riunioni a cui partecipino tutti i membri del Consiglio ed alle quali assista l'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a prendervi parte sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervento nella discussione e decisione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano o mediante dichiarazione espressa, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario per la redazione dei verbali delle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo.

## **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **20. Elezione del Presidente e del Vice Presidente.**

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente che durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

In caso di morte o dimissioni, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione del Presidente o del Vice Presidente: il sostituto durerà in carica fino a quella che sarebbe stata la scadenza del sostituito.

### **21. Compiti del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha i compiti e le attribuzioni del Presidente.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi in merito all'assenza o all'impedimento del Presidente.

## **ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE**

### **22. Nomina**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di control-



lo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **23. Compiti**

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

### **24. Revisore**

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## **25. COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo potrà nominare il Comitato Scientifico composto da un numero minimo di 3 ed un massimo di 5 membri, con poteri esclusivamente consultivi, determinandone di volta in volta le attribuzioni, le competenze, la composizione, la durata ed eventuali compensi.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **27. Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

### **28. Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

### **29. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non

previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

OMISSIS

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 21 marzo 2022.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)